



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

## Verbale di Deliberazione nr. 174 della Giunta Comunale

Oggetto: **COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO 7.2 - BASSA VALLE DI SOLE CON COMPETENZE PER I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALÉ, RABBI E TERZOLAS - NOMINA.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### Presenti i signori:

<b>CUNACCIA BARBARA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>DALLAVO MAURO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>BASSO MARUSCA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente giustificato</b>

Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO 7.2 - BASSA VALLE DI SOLE CON COMPETENZE PER I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALÉ, RABBI E TERZOLAS - NOMINA.**

## **RELAZIONE**

Le disposizioni urbanistiche introdotte dalla Legge Provinciale per il Governo del Territorio 5 agosto 2015 n. 15 e s.m. hanno, tra le altre cose, innovato la disciplina concernente la formazione delle Commissioni Edilizie Comunali.

Si premette che a termini dell'art. 9 della Legge Provinciale per il Governo del Territorio 4 agosto 2015 n. 15, come modificata con L.P. 29 dicembre 2016 n. 20;

*“1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.*

*2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:*

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;*
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;*
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#) (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#) (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;*
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.*

*3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.*

*4. Omissis.*

## 5. Omissis.

*6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.”*

Occorre qui richiamare la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, che ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3, individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni.

In particolare sulla base dell'allora vigente previsione di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 citata, che aveva rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti, salvo deroghe se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione, si era costituito sull'ambito 7.2 una gestione unica ricomprendente i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malé e Rabbi.

Occorre in tal senso precisare che le gestioni associate per effetto della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 non sono oggi più obbligatorie ma comunque oggi la stessa è ancora in essere, seppur per esserne riviste alcune previsioni, tanto che si è recentemente convenuto con tutti i Sindaci, in rappresentanza dei predetti Enti, di riconfermare ancora la costituzione di una Commissione edilizia unica.

Ciò posto dovendo procedere nel senso indicato, su intesa dei Sindaci, è stato pubblicato avviso prot. n. 12252 di data 21.10.2020, avviso a mezzo il quale si indicava il termine del 06.11.2020 affinché gli interessati in possesso dei requisiti richiesti formalizzassero propria manifestazione di interesse, salvo valutare le istanze stesse secondo i criteri ivi individuati.

Alla luce di quanto sopra premesso, con richiamo all'art. 4 del regolamento edilizio del Comune di Malé, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 29.11.2019, al fine di conformarsi alle nuove disposizioni provinciali, si è convenuto che la Commissione Edilizia Comunale risulti composta dai seguenti componenti:

- 1) l'assessore del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta competente in materia di urbanistica ed edilizia o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- 2) il comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari o suo sostituto (membro di diritto) del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta;
- 3) un dirigente o un funzionario di area tecnica, con particolare e comprovata esperienza nel settore urbanistico ed edilizio, in servizio presso enti pubblici della provincia o in stato di quiescenza dopo il servizio prestato presso gli stessi enti;
- 4) numero ulteriori quattro componenti di cui due tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali, tra i quali:
  - un architetto o ingegnere, esperto in materia urbanistico-edilizia e tutela paesaggistico-ambientale;

- un laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, esperto in materia urbanistico-edilizia e tutela paesaggistico-ambientale;
- un laureato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, esperto nelle scienze della geologia, geotecnica, idrologia e geofisica;
- un architetto, esperto in conservazione e restauro del patrimonio edilizio;
- un laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, esperto in impiantistica e/o certificazione energetica;
- un avvocato, libero professionista o in servizio presso enti pubblici, esperto nel settore urbanistico-edilizio..

Posto che l'individuazione dei componenti (ad eccezione dell'assessore competente in materia di urbanistica con funzioni di presidente e del comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione delle candidature (art. 9 comma 2 lett. e) della legge provinciale 5 agosto 2015, n. 15), in data 06.11.2020, scadenza del termine fissato sono state registrate n. 6 candidature corredate dai curricula dei soggetti interessati ad essere nominati componenti della commissione.

Dato atto come sia stato predisposto verbale dd. 09.12.2020 a cura del gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature pervenute il cui esito finale dell'attenta valutazione delle candidature stesse è stato il seguente:

- Arch. Mirko Franzoso;
- Arch. Italo Bertolini;
- Ing. Mirko Buseti;
- Geom. Mariano Larcher.

Dei criteri adottati, per la valutazione delle candidature e dei relativi fattori di ponderazione si dà riscontro nell'allegato alla presente deliberazione.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso e riconosciuto quanto sopra.

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”; dato atto che con decorrenza 1° gennaio 2017 ha trovato avvio la gestione associata dell'ambito 7.2 Bassa Valle di Sole e che la stessa è ancora operativa.

Dato atto come sia intervenuta la concertazione prevista dalla legge come avvenuta nella riunione dei Sindaci dd. 09.12.2020, che riconosce i contenuti della presente, le indicazioni nominative qui espresse oltre a stabilire che la Commissione operi da subito con competenza piena per i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malé, Rabbi e Terzolas.

Preso atto delle previsioni di cui al 18 febbraio 2020, n. 7 con cui è stato emanato il nuovo regolamento regionale “Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.).” che all'art. 18. Comma 2 disciplina i compensi spettanti ai componenti delle commissioni previste per legge disponendo che a queste possa essere riconosciuto un compenso non superiore al 50% di quello riconosciuto per statuto ai rispettivi consiglieri.

Richiamato lo Statuto del Comune di Malé, in ultimo modificato con deliberazione n. 16 dd. 09.03.2016, ove all'art. 15 si dispone che è stato fissato al 50% l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri e oggi determinato in €. 50,00.-.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2021 ed a seguire vero che la Commissione Edilizia rimane in carica fino al rinnovo delle Amministrazioni comunali.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

## **d e l i b e r a**

1. Di prendere atto, per quanto esposto in premessa, che l'Amministrazione comunale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo dall'art. 9 comma 6 della legge provinciale per il governo del territorio e come meglio specificato nella parte premessuale, ha dato corso alla pubblicazione sul sito del comune dell'avviso di nomina della Commissione Edilizia Comunale Unica in gestione associata con i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malé, Rabbi e Terzolas, dando evidenza delle "Modalità e criteri di selezione adottati per la valutazione delle candidature e relativi fattori di ponderazione", che vengono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di nominare, sulla scorta della valutazione delle candidature pervenute, intervenuta l'intesa con i Comuni d'ambito, che i componenti della Commissione Edilizia Comunale Unica per l'ambito 7.2 Bassa Valle di Sole, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento e per la durata in carica degli attuali consigli comunali, nelle persone dei signori:
  - Sindaco o Assessore delegato all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta, Presidente;
  - Comandante pro-tempore o suo delegato Rappresentante del Corpo dei Vigili del fuoco volontari del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta, Componente;
  - Funzionario esperto geom. Mariano Larcher, già dipendente del Comune di Predaia assegnato al settore tecnico, Componente;
  - Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all'albo professionale degli architetti sig. Mirko Franzoso, Componente;
  - Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all'albo professionale degli ingegneri sig. Mirko Buseti, Componente;
  - Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all'albo professionale degli architetti sig. Italo Bertolini, Componente;
  - Funzionario assegnato all'Ufficio Tecnico in gestione associata, settore Urbanistica ed Edilizia, Segretario senza diritto di voto.
3. Di dare atto che la stessa è immediatamente competente, con le decorrenze dianzi indicate, a esercitare le funzioni di legge e regolamento, ovvero di organo tecnico-consultivo in materia edilizia per i tutti i Comuni d'ambito.
4. Di precisare che ai componenti della commissione, ad esclusione dell'Assessore e del componente che assumerà le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto, compete, oltre al rimborso spese di viaggio, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute con le modalità e limiti previsti dalla normativa vigente, conseguentemente determinato in € 25,00.-
5. Di demandare al Servizio Tecnico gli adempimenti connessi all'insediamento della nuova commissione edilizia comunale.

6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

#### **d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO 7.2 - BASSA VALLE DI SOLE CON COMPETENZE PER I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALÉ, RABBI E TERZOLAS - NOMINA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 28 dicembre 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 28 dicembre 2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

- dott.ssa Daniela Bezzi -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 28.12.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dott. Giorgio Osele -



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giorgio Osele

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **30/12/2020** al giorno **09/01/2021**.

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 28/12/2020

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 07/07/2021

**Il Segretario comunale**  
dott. Giorgio Osele